



## **Deliberazione Giunta Regionale n. 587 del 24/11/2015**

Dipartimento 53 - Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA1, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011. SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 2278 DEL 15.01.2015. RICORSO FORTE MARIA ASSUNTA.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO**

- a. che la Sig.ra Forte Maria Assunta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Manfredi e Lucia Fago, con ricorso n. 3997/2013 R.G. presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (T.A.R.), ha citato in giudizio la Regione Campania e il Comune di Sessa Aurunca (CE) per il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della realizzazione su un suolo di sua proprietà dell'opera pubblica denominata "Strada di circumvallazione della frazione di Coregliano di Sessa Aurunca";
- b. che con sentenza n. 2278 del 15.01.2015, depositata in cancelleria il 22.04.2015, il T.A.R. di Napoli ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, la richiesta della Sig.ra Forte Maria Assunta di risarcimento dei danni subiti e ha condannato la Regione Campania e il Comune di Sessa Aurunca (CE) alla restituzione alla ricorrente del bene in questione e al pagamento, in parte uguali tra loro, delle spese di giudizio complessivamente quantificate in € 2.000,00;
- c. che, con nota prot. 504671 del 21.07.2015, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale\_Unità Operativa Dirigenziale (nel seguito U.O.D.) 60 01 05 ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Caserta\_Presidio di Protezione Civile copia della citata sentenza 2278/15 munita di formula esecutiva;

#### **PREMESSO altresì**

- a. che la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. che l'art. 47, comma 3, della citata legge regionale 7/2002, ha stabilito che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 ad oggetto: *"Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale"*, ha fornito alle ex Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- d. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- e. che con il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 s. m. i. sono state dettate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- f. che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 1 del 05.01.2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09.01.2015, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2015-2017 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- g. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47 del 09.02.2015, pubblicata sul BURC n. 13 del 26.02.2015, ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania ed il Bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- h. che la Giunta Regionale con le deliberazioni n. 173 del 03.4.2015 e n. 215 del 21.04.2015 ha disciplinato la gestione delle spese autorizzando ciascuna struttura direttoriale o equiparata a gestire l'attività di spesa in modo tale da garantire, al 30 giugno 2015, il rispetto di determinati limiti;
- i. che, essendo stata assorbita nel primo semestre 2015 gran parte delle disponibilità di spesa assegnate alle strutture operative, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 332 del 21.07.2015 per consentire la continuità della gestione amministrativa, ha ampliato i limiti di spesa (impegni e pagamenti) già assegnati con le su richiamate deliberazioni nn. 173/2015 e 215/2015;

**RILEVATO** che la Regione Campania, così come stabilito nella sentenza 2278/15, deve corrispondere alla ricorrente Sig.ra Forte Maria Assunta il 50% delle spese di giudizio complessivamente quantificate in € 2.000,00;

**CONSIDERATO**

- a. che il **debito** di cui trattasi, pari ad € **1.000,00**, per le sue caratteristiche costitutive, essendosi formato successivamente alla emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria (T.A.R. di Napoli) della sentenza 2278/15, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;
- b. **che per la regolarizzazione della somma da pagare occorre attivare la procedura per il riconoscimento, da parte del Consiglio Regionale, dell'importo di € 1.000,00 come debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";**
- c. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- d. che nel Bilancio approvato con D.G.R.C. 47/2015, citato nelle premesse, è previsto il capitolo 1010 di spesa collegato alla Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 - denominato "*Fondo spese impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7)*", la cui gestione è attribuita alla U.O.D. 02 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e avente la seguente classificazione di bilancio:

| capitolo di spesa | Missione Programma Titolo | Macro Aggr. | V Livello PDC    | COFOG | Codice identificativo spesa UE | SIOPE bilancio | Ricor-renti | Perimetro sanità |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|--------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 1010              | 20.01.1                   | 110         | U.1.10.01.01.001 | 01.1  | 8                              | 1.10.02        | 4           | 3                |

- e. che la Giunta Regionale, non risultando nel succitato bilancio gestionale 47/2015 capitoli di spesa, rientranti nella competenza operativa della Direzione Generale 53\_08, aventi una transazione elementare coerente con i pagamenti da effettuare a titolo di risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli, con deliberazione n. 220 del 05.05.2015, per far fronte alla citata attività, ha istituito un nuovo capitolo, identificato secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

| Capitolo | Denominazione                                                         | Missione Program ma Titolo | Macr o Aggr. | V Livello PDC    | COF OG | Codice identificati vo spesa UE | SIOPE bilancio | Ricor-renti | Perimetro sanità |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 182      | Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli | 08.01.1                    | 110          | U.1.10.05.02.001 | 06.2   | 8                               | 1.09.01        | 4           | 3                |

- f. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;
- g. che, in esecuzione della sentenza 2278/15 del T.A.R. di Napoli, è opportuno procedere tempestivamente al pagamento della somma di cui trattasi al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata;
- h. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all' art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s. m. i;

- i. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s. m. i., al riconoscimento dell'importo di € 1.000,00 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- j. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 182, denominato "*Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli*", collegato alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 - e di competenza della DG 53-08", di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 1.000,00 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 1010 denominato "*Fondo spese impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7)*", collegato alla Missione 20 - Programma 1 - Titolo 1 rientrante nella competenza della U.O.D. 02 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 55-13 ed avente sufficiente disponibilità;

**PRECISATO** che alla presente deliberazione è allegata una scheda di rilevazione di partita debitoria, uno schema di variazione al bilancio e il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo 118/11 e s. m. e i., che ne costituiscono parte integrante;

**VISTO:**

- a. la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002 s. m. i.;
- b. la D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;
- c. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. la Legge Regionale n. 1 del 05.01.2015;
- e. la D.G.R. n. 47 del 09.02.2015;
- f. la D.G.R. n. 220 del 05.05.2015;
- g. la sentenza n. 2278 del 15.01.2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- h. la D.G.R.C. n. 173 del 03.04.2015;
- i. la D.G.R.C. n. 215 del 21.04.2015;
- j. la D.G.R.C. n. 332 del 21.07.2015 che ha ampliato i limiti di spesa (impegni e pagamenti) già assegnati con le su richiamate deliberazioni nn. 173/2015 e 215/2015;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. **di proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 7/02 e dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, **dell'importo complessivo di € 1.000,00 quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di posizione debitoria derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 2278 del 15.01.2015;**
2. di allegare una scheda di rilevazione di partita debitoria, uno schema della variazione di bilancio e il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s. m. e i. che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010, di competenza della U.O.D. 02 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, per € 1.000,00 incrementando la dotazione del capitolo di spesa 182 denominato "*Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli*", di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

| capitolo | Missione<br>Programma<br>Titolo | Macro<br>Aggr. | V Livello PDC | COFOG | Codice<br>identificati<br>vo spesa<br>UE | SIOPE<br>bilancio | Ricor-<br>renti | Peri-<br>metro<br>sanità | Variazione di<br>competenza e<br>cassa |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|
|----------|---------------------------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|

|      |         |     |                  |      |   |         |   |   |                  |
|------|---------|-----|------------------|------|---|---------|---|---|------------------|
| 1010 | 20.01.1 | 110 | U.1.10.01.01.001 | 01.1 | 8 | 1.10.02 | 4 | 3 | <b>-1.000,00</b> |
| 182  | 08.01.1 | 110 | U.1.10.05.02.001 | 06.2 | 8 | 1.09.01 | 4 | 3 | <b>+1.000,00</b> |

4. di prendere atto che la somma di € 1.000,00 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
5. di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53-08) l'adozione del conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.000,00 da assumersi sul capitolo 182 collegato alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica, presso l'Avvocatura Regionale, di eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;
7. di dare atto che verranno rispettati i limiti stabiliti con le Delibere 173/2015, 215/2015 e 332/2015 per il mantenimento degli equilibri di bilancio;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - 8.1 al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
  - 8.2 al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
  - 8.3 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - 8.4 alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
  - 8.5 al Comune di Sessa Aurunca (CE);
  - 8.6 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura Regionale;
  - 8.7 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
  - 8.8 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - 8.9 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 della L. 289/2002.



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05  
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

*Pres. in acc.*  
*17/08/2015*  
*[Signature]*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0504671 21/07/2015 10,38

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...

Classifica : 4.



Alla D.G. per i lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
UOD 11 Genio Civile di Caserta  
presidio Protezione Civile  
Via Cesare Battisti 30  
CASERTA  
Fax 0823 553210

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| DIREZIONE GENERALE 53-08<br>LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE |                    |
| 24 LUG 2015                                                     |                    |
| A:                                                              | UOD 03             |
| Firma                                                           | <i>[Signature]</i> |

e p.c. Alla D.G. per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
Via De Gasperi, 28  
NAPOLI

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| REGIONE CAMPANIA<br>SETTORE GENIO CIVILE<br>-CASERTA- |
| PERVENUTA IN DATA                                     |
| Assegnata ai sensi della L. 11/05/15                  |
| A: <i>Det. M. Caletta</i>                             |
| Firma <i>[Signature]</i>                              |

Giudizio innanzi al TAR Campania Sez. V  
promosso da Forte Maria Assunta c/ Regione Campania ed altri  
Sentenza n. 2278/15 – Pratica n. CA/725/13

Si fa seguito alla precedente nota, di pari oggetto, prot. n. 352103 del 21/5/15,  
per comunicare che la sentenza TAR Campania Sez. V n. 2278/15, depositata in data  
22/04/15, ivi trasmessa per l'esecuzione, munita di formula esecutiva acquisita l'11/5/15, è  
stata notificata in data 02/07/15.

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 72 del 30 Novembre 2015

PARTI Atti della Regione

IL RESPONSABILE U.O.D. 05  
- Avv. Lidia Buondonno -

L'AVVOCATO CAPO  
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

*31/8/2015 Assegnata a:*  
*• lettera B del disposto: ING. PITO CCHAI*  
*• lettere a, c) del disposto: SIG. RA COSTANZO*

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05  
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2015. 0504671 21/07/2015 10,38  
Mitt. : Avvocatura Regionale  
Ass. : 920811 UOD Genio Civile di Caserta: R...  
Classifica : 4.

Alla D.G. per i lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
UOD 11 Genio Civile di Caserta  
presidio Protezione Civile  
Via Cesare Battisti 30  
CASERTA  
Fax 0823 553210

e p.c. Alla D.G. per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
Via De Gasperi, 28  
NAPOLI

Giudizio innanzi al TAR Campania Sez. V  
promosso da Forte Maria Assunta c/ Regione Campania ed altri  
Sentenza n. 2278/15 – Pratica n. CA/725/13

Si fa seguito alla precedente nota, di pari oggetto, prot. n. 352103 del 21/5/15,  
per comunicare che la sentenza TAR Campania Sez. V n. 2278/15, depositata in data  
22/04/15, ivi trasmessa per l'esecuzione, munita di formula esecutiva acquisita l'11/5/15, è  
stata notificata in data 02/07/15.

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

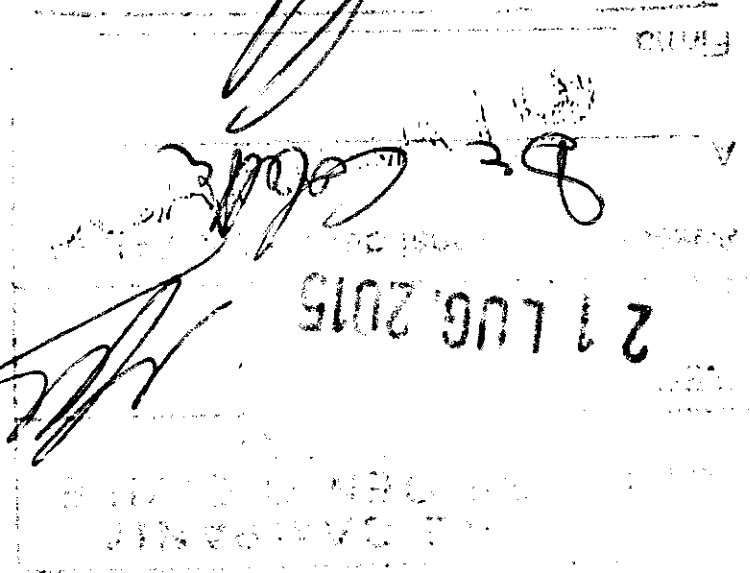
n. 72 del 30 Novembre 2015

PARTI Atti della Regione

IL RESPONSABILE U.O.D. 05  
- Avv. Lidia Buondonno -

L'AVVOCATO CAPO  
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.



Riferimento: Ramella Bugliore 081 796 3792

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05  
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

**RACCOMANDATA A MANO**

**REGIONE CAMPANIA**

**Prot. 2015. 0352103 21/05/2015 11,34**

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...

Classifica : 4.

Alla D.G. per i lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
UOD 11 Genio Civile di Caserta  
presidio Protezione Civile  
Via Cesare Battisti 30  
CASERTA  
Fax 0823 553210

e p.c. Alla D.G. per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
Via De Gasperi, 28  
NAPOLI

All' Avv. Michele Cioffi  
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania Sez. V  
promosso da Forte Maria Assunta c/ Regione Campania ed altri  
Sentenza n. 2278/15 – Pratica n. CA/725/13

Si trasmette, per l'esecuzione, copia dell' avviso di pubblicazione di sentenza  
del TAR Campania, Sez. V n. 2278/15, depositata in data 22/04/15, inerente al giudizio in  
oggetto, estraibile dal sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 72 del 30 Novembre 2015

PARTI Atti della Regione

IL RESPONSABILE U.O.D. 05  
- Avv. Lidia Buondorno

L'AVVOCATO CAPO  
- Avv. Maria D'Elia -

C.P./m.c.

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| DIREZIONE GENERALE 53-08            |        |
| LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE |        |
| 22 MAG 2015                         |        |
| A:                                  | UOD 03 |
| Firma                               |        |





# REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE QUINTA

*M. Polillo*

**Avvocato Difensore:**

Cioffi Michele

**Presso:**

Cioffi Michele

Via S. Lucia, 81-C/0 Avvoc. Regionale Napoli

Tel Fax

### Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 22/04/2015 con il n. 2278/2015 ed esito: **Accoglie Dichiara Difetto Di Giurisdizione.**

**Numero Registro Generale: 3997/2013**

| Parti               | Avvocati                      |
|---------------------|-------------------------------|
| FORTE MARIA ASSUNTA | Manfredi Emilio<br>Fago Lucia |

**Contro:**

| Parti                      | Avvocati       |
|----------------------------|----------------|
| Regione Campania, ed altri | Cioffi Michele |

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

Regione Campania, ed altri  
n. 72 del 30 Novembre 2015

PARTI Atti della Regione

Napoli, li' 22/04/2015

Il Direttore di Segreteria

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0282632 23/04/2015 14,46  
Mitt. : TAR NA 5

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura

[Redacted area]

*[Handwritten signature]*

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
AVVOCATURA**

**FAX**

*La presente sarà inviata solo a mezzo Fax  
ai sensi dell'art. 45, comma 1 D.Lgs. n. 82/05*

**MITTENTE**

L' Avvocato Capo  
Avv. Maria d'Elia

**DESTINATARIO :**

Alla D.G. per i lavori Pubblici  
e la Protezione Civile (53-08)  
UOD 11 Genio Civile di Caserta  
presidio Protezione Civile  
Via Cesare Battisti 30  
CASERTA

**All'ATTENZIONE di**  
Teresa Coletta

**Fax 0823 553210**

**N. pagine (inclusa la presente) :**

**OGGETTO:**

Trasmissione sentenza TAR Campania Sez. V n. 2278/15 del 22/04/15, notificata il  
2/7/15. Riferimento pratica n. CA/725/13.

Data 23/07/15

N.B. In caso di incompleta o irregolare ricezione contattare il n. 081- 7963764

Tel. 081- 7963792 fax: 081- 7963591 e 7963684 e-mail: m.delia@regione.campania.it

N. 02278/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 03997/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2013, proposto da:

FORTE MARIA ASSUNTA, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Emilio Manfredi e Lucia Fago ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

*contro*

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cioffi ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;
- COMUNE DI SESSA AURUNCA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Rozera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenza Scognamiglio in Napoli, alla P. zza Principe Umberto, n. 35;

*per l'accertamento*

1) del diritto al risarcimento integrale del danno patrimoniale ingiusto subito per effetto dell'occupazione sine titulo del suolo di proprietà a seguito del comportamento illecito tenuto dalle Amministrazioni intimate che, senza emettere il definitivo decreto di esproprio, nei termini indicati al decreto di occupazione di urgenza, hanno occupato e trasformato irreversibilmente il predetto fondo per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Strada di Circumvallazione della frazione di Coregliano di Sessa Aurunca";

2) del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni causati al suolo relitto della proprietà residua; e per la condanna

del Comune di Sessa Aurunca (CE) e della Regione Campania, in solido fra loro o chi di ragione, al pagamento delle somme spettanti a titolo risarcitorio per l'illegittima occupazione e per la definitiva trasformazione del suolo di proprietà detenuto sine titulo dalle Amministrazioni intimate nonché a titolo di risarcimento per i danni causati al suolo relitto della proprietà residua.

Visto il ricorso in riassunzione con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Regione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;



Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

Premette Forte Maria Assunta - proprietaria di un fondo rustico sito nel Comune di Sessa Aurunca (CE) distinto in catasto alla partita 16590, foglio 21, p.lla 146 pervenutole a seguito di donazione notarile - che con delibera di Giunta Regionale n. 1989 del 16.4.91, la Regione Campania approvava il progetto inerente i lavori di realizzazione della strada di Circumvallazione della frazione Coregliano di Sessa Aurunca - interessata da dissesto idrogeologico - dichiarandoli, ai sensi della L. n.1/78 e della L.R. n. 51/78, indifferibili ed urgenti e che nel medesimo atto erano stati altresì fissati rispettivamente in 6 mesi ed in 3 anni i termini per l'inizio e il completamento della relativa procedura espropriativa, decorrenti dalla data di esecutività della delibera della Giunta Municipale di Sessa Aurunca n. 732/R.L. del 4.11.1992 di presa d'atto della suddetta elaborazione progettuale.

Aggiunge che con ordinanza n. 98 del 29.1.1993, il Sindaco del Comune di Sessa Aurunca - al fine di consentire la realizzazione della menzionata opera pubblica da parte della Regione Campania - autorizzava l'ente comunale ad occupare in via d'urgenza i suoli indicati nell'allegato piano particellare, ivi compreso il suolo di proprietà della ricorrente, al contempo disponendo che la predetta occupazione fosse "limitata ad anni 3 decorrenti dalla data di redazione del verbale di presa di possesso"; successivamente in data 2.2.1993 il resistente Comune comunicava al dante causa dell'odierno ricorrente che il giorno 2.3.1993 avrebbe proceduto alle operazioni di presa di possesso e all'immediata occupazione dell'immobile di sua proprietà in esecuzione del predetto decreto n. 98 del 29.1.1993.

Aggiunge, ancora, che l'opera pubblica era stata realizzata, ma allo scadere del termine di durata della disposta occupazione di urgenza (id est, 3 anni decorrenti dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 2.3.1993), non era stato adottato alcun provvedimento ablatorio definitivo, sicché con lo spirare del suddetto termine, la detenzione del bene di proprietà dell'istante che aveva subito un'irreversibile trasformazione in esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di Circumvallazione della frazione Coregliano di Sessa Aurunca, era divenuta indubbiamente illecita, per modo, al fine di conseguire il risarcimento del danno aveva con atto di citazione aveva convenuto in giudizio la Regione Campania e il Comune di Sessa Aurunca, ma l'adito Tribunale Civile di Napoli, con sentenza n. 6401 del 17.5.2013, resa dalla X Sezione, declinava, in favore del giudice amministrativo la giurisdizione.

Tanto premesso e preso atto che il predetto decreto di occupazione temporanea d'urgenza perso efficacia ed, allo stato, non sussiste alcun fatto e/o atto acquisitivo della proprietà da parte delle convenute Amministrazioni, Maria Assunta Forte, con ricorso notificato il 6-7.8.2013 e depositato il 17.9.2013, adiva in riassunzione questo Tribunale per l'accertamento del diritto al risarcimento integrale del danno patrimoniale ingiusto subito per effetto dell'occupazione sine titolo del suolo di proprietà a seguito del comportamento illecito tenuto dalle Amministrazioni intimato nonché del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni causati al suolo relitto della proprietà residua,

nonché per la conseguente condanna del Comune di Sessa Aurunca (CE) e della Regione Campania, in solido fra loro o chi di ragione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento delle

somme come sopra riconosciute spettanti a titolo risarcitorio per l'illegittima occupazione e per la definitiva trasformazione del suolo di proprietà detenuto sine titolo dalle Amministrazioni intimate nonché a titolo di risarcimento per i danni causati al suolo relitto della proprietà residua.

Al riguardo rileva parte ricorrente con il conforto della giurisprudenza richiamata che il comportamento di una p.a. la quale abbia occupato e trasformato un bene immobile per scopi di interesse pubblico in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto di occupazione di urgenza, ma senza adottare il provvedimento definitivo di esproprio, giammai potrebbe determinare un effetto traslativo della proprietà, ma dovrebbe essere qualificata come un'occupazione senza titolo, ossia come un illecito permanente, con la conseguenza che il proprietario dell'area occupata resterebbe tale a dispetto della intervenuta trasformazione irreversibile. Per trovare una "legale via d'uscita" alle molte ipotesi in cui in presenza di un effettivo interesse pubblico l'Amministrazione utilizza il bene occupato in assenza di un valido titolo legittimante il Legislatore avrebbe introdotto l'istituto dell'acquisizione coattiva in funzione sanante, attualmente prevista e disciplinata dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, introdotto con il D.L. n. 98 del 6.7.2011 applicabile anche in relazione a "fatti anteriori", come nella specie.

Pertanto, stante l'irreversibile trasformazione del fondo la P.A. sarebbe tenuta o a restituire alla ricorrente i terreni occupati, previa riduzione in pristino stato, corrispondendo alla medesima il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima decorrente dalla immissione in possesso all'effettiva data di restituzione, oppure, in alternativa, a procedere all'acquisizione del terreno tramite un valido titolo di acquisto tramite l'acquisizione sanante disciplinata dal citato art. 42 bis.

Inoltre la ricorrente lamenta che l'opera pubblica, così come progettata, avrebbe di fatto isolato e resa completamente inutilizzabile parte del suo fondo non toccata da atti autoritativi, nonostante l'espressa dichiarazione resa dall'interessato di "spostare il tracciato della costruenda strada lungo il confine della strada vicinale detta Turello, in modo tale da non creare relitti delle proprietà residue che sarebbero risultati - come accaduto - difficilmente accessibili, conseguentemente chiede anche il risarcimento del danno al detto suolo relitto che, oltre ad avere una superficie non utilizzabile per qualsivoglia intervento, avrebbe una conformazione geometrica tale da rendere difficile la sua coltivazione come provato dalla C.T.U. espletata nel corso dell'originario contenzioso civile.

Quanto alla individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento richiesto troverebbe applicazione la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. secondo cui obbligato sarebbe chi, con la propria condotta dolosa o colposa abbia cagionato ad altri un danno.

ingiusto, per la cui quantificazione si rimanda ad apposita C.T.U.

Si costituiva in giudizio l'intimata Regione Campania, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Resisteva in giudizio anche il Comune di Sessa Aurunca, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015 la causa passava in decisione.

#### DIRITTO

Preliminarmente il Collegio deve dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario relativamente alla domanda di risarcimento dei danni



lamentati da parte ricorrente per la circostanza "che l'opera pubblica, così come progettata, avrebbe di fatto isolato e resa completamente inutilizzabile parte del suo fondo", pur se non direttamente interessata da alcun provvedimento ablatorio.

Come ammesso dalla medesima parte ricorrente, la parte di fondo di sua proprietà di fatto isolata e resa completamente inutilizzabile, in occasione della realizzazione dell'opera, così come progettata, non è stata "toccata da atti autoritativi", per modo che il danno da lei lamentato e di cui ne chiede il risarcimento - ammesso che sia provato - in alcun modo è ricollegabile all'esercizio della funzione pubblica, ma è da inquadrare in una comune fattispecie di illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. per la quale sussiste indubbiamente la giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò trova puntuale conferma in giurisprudenza rilevandosi che: << In tema di occupazione d'urgenza la domanda intesa ad ottenere l'eventuale risarcimento di danni per l'asserita e sopravvenuta inutilizzabilità a fini agricoli di una porzione di suolo per impossibilità di coltivazione - rimasta estranea alla procedura di occupazione in quanto non occupata, né utilizzata, né acquisita e, dunque, non qualificabile come "reliitto" - non appartiene alla competenza del giudice amministrativo, trattandosi di controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno non riconducibile a provvedimenti emessi dalla p.a. nell'esercizio del pubblico potere, bensì derivante - ove provato - da comportamenti di mero fatto della p.a. lesivi del diritto soggettivo di proprietà, in particolare del diritto di godimento >> (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9.2.2007, n. 404).

Osserva inoltre il Collegio che, nel caso di specie, la domanda suddetta non è stata proposta, quantomeno nei medesimi termini prospettati innanzi a questo giudice, nel giudizio di 1° grado definito con sentenza del Tribunale Civile di Napoli n. 6401 del 17.5.2013, resa dalla X Sezione, declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, per modo che non si configura alcun conflitto negativo di giurisdizione.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e, nei termini di cui appresso, deve essere accolto.

Al riguardo nella procedura espropriativa in esame con delibera di Giunta Regionale n. 1989 del 16.4.1991 la Regione Campania approvava il progetto inerente i lavori di realizzazione della strada di Circumvallazione della frazione Coregliano di Sessa Aurunca, dichiarandoli, ai sensi della L. n. 1/78 e della L.R. n. 51/78, indifferibili ed urgenti, e fissando ai sensi dell'art. 13 della legge 25.6.1965, n. 1359 rispettivamente in mesi sei ed anni cinque i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni, decorrenti dalla data del visto della deliberazione da parte della C.C.A.R.C., intervenuto in data 29.5.1991.

Successivamente il Comune di Sessa Aurunca con delibera della Giunta Municipale n. 732/E.I. del 4.11.1992, nel prendere atto della suddetta delibera della Giunta Regionale n. 1989 del 16.4.1991, e nel ribadire la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori de quo ai sensi della Legge 1/78 Legge Regionale n. 51/78 fissava in mesi 6 ed anni 3 rispettivamente i termini per l'inizio ed il compimento della procedura espropriativa ai sensi dell'art. 13 della legge 25.6.1965, n. 2359 con richiamo alla pubblica utilità dell'opera decorrenti dalla esecutività della delibera in esame (dichiarata immediatamente esecutiva).

La corretta fissazione dei termini per il completamento della procedura espropriativa vale anche a inserire in una corretta cornice l'ordinanza di occupazione n. 98 del 29.1.1993 con cui il Sindaco autorizzava l'Ente comunale ad occupare in via d'urgenza i suoli indicati nell'allegato piano particellare, ivi compreso il suolo di proprietà della ricorrente, limitatamente "ad anni 3 decorrenti dalla data di redazione del

verbale di presa di possesso", avvenuta il giorno 2.3.1993, ossia fino al 2.3.1996, allorquando però - a causa di un evidente difetto di coordinamento - la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori era già scaduta il 4.11.1995.

Pertanto in siffatta guida ricostruiti correttamente i "tempi" della procedura espropriativa in esame, non risultando alla suddetta ultima data e-messo e notificato alla proprietaria alcun decreto di esproprio, fondatamente parte ricorrente rileva che, a partire dalla suddetta data, l'occupazione delle aree, di proprietà di parte ricorrente è divenuta "sine titolo", in quanto non più presidiata da un titolo legittimante e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria a carico dei resistenti Regione Campania e Comune di Sessa Aurunca.

Relativamente alla legittimazione passiva all'azione risarcitoria deve considerarsi che nei procedimenti ablatori è assai frequente la possibilità di una suddivisione di compiti fra più amministrazioni ovvero di delega da parte della p.a. procedente ad altri soggetti pubblici o privati di specifiche operazioni e magari anche dell'intera attività espropriativa.

In questi casi si pone il problema di individuare gli elementi costitutivi dell'illecito in capo ai vari soggetti che cooperano alla realizzazione dell'opera pubblica, dal momento che la possibilità di individuare un'amministrazione che assume l'iniziativa e la responsabilità del procedimento espropriativo non esclude, secondo i principi comuni, che anche altri soggetti coinvolti possano concorrere alla produzione dell'illecito aquiliano consistente nell'abusiva invasione del suolo.

Nella procedura in esame, in punto di legittimazione, la Regione Campania al fine di eccipirne il proprio difetto si limita genericamente a rilevare che il progetto sarebbe stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1989 del 16.4.1991 ai sensi della legge n. 23 del 19 aprile 1977 che avrebbe delegato l'intera procedura espropriativa ai comuni, con le connesse responsabilità, senza, però, che siffatta legge sia in alcun modo richiamata nel testo della medesima delibera.

A sua volta il resistente Comune asserisce che, nel caso di specie, esso non avrebbe avuto alcun ruolo nella realizzazione dell'opera, tutta a carico della Regione per il tramite del Genio Civile: basti pensare alla richiesta di detto Ente n. prot. 6102 del 30.5.1992, con la quale si delegava il Comune di Sessa Aurunca a provvedere alle procedure di esproprio, ov-vero alla stessa delibera di Giunta Municipale n. 732/92, di presa d'atto della delibera di G.R. n. 1989 e di tutti gli atti propedeutici alla realizzazione dell'opera; pertanto nulla potrebbe imputarsi al Comune, cui in so-stanza sarebbe stata demandata la parte amministrativa del procedimento, senza alcun coinvolgimento nella fase realizzativa e peraltro senza essere messo al corrente, a titolo di conoscenza, delle fasi dei lavori (basti pensare al progetto di variante del'93), per non mancare sia della mancata comunicazione delle porzioni di terreno effettivamente espropriate, sia della corresponsione delle indennità ed in tal senso suscitava perplessità il fatto che il Genio Civile, come se non sapesse la paternità della costruenda opera, chiedesse con la nota n. 8852 del 30.6.94 lo stato della procedura di esproprio, pur avendo gli atti in suo possesso.

Premesso che - come leggesi nella delibera della Giunta Municipale n. 732/E.I. del 4.11.1992 - il Genio Civile di Caserta con propria nota ha invitato al Comune di Sessa Aurunca al compimento delle procedure espropriative per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori - gli argomenti addotti dalla difesa comunale per dimostrare il proprio difetto di legittimazione passiva non convincono ad iniziare dalla stessa ripartizione fra la parte amministrativa del procedimento (affidata al Comune) e la



fase realizzativa (affidata alla Regione) che introduce una artificiosa distinzione all'interno di una unicum inscindibile nel quale gli aspetti giuridici e quelli operativi, sono necessariamente interconnessi e non possono che coinvolgere, nella stessa misura ed anche sotto il profilo della responsabilità, entrambi i suddetti enti. A tale proposito il Collegio condivide il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale, nella ipotesi di affidamento da una P.A. ad un altro soggetto (pubblico o privato) dell'esecuzione di opera pubblica con contestuale delega per le operazioni di esproprio, ciò non esclude affatto la responsabilità solidale per gli eventuali danni causati dall'occupazione illegittima quante volte vi siano elementi idonei ad evidenziare un concorso di colpa fra di essi (anche solo per omesso controllo), potendo pervenirsi a diverse conclusioni soltanto laddove siano allegati specifici elementi che escludano la responsabilità dell'uno o dell'altro dei predetti soggetti (Cass. Civ., Sez. I, n. 13615 del 4.6.2010; Cass. Civ., Sez. I, n. 21096 del 9.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, n. 14959 del 2.7.2007; C. di S., Sez. IV, 28.1.2011, n. 676; C. di S., Sez. IV, 10.12.2009, n. 7444; C. di S., Sez. IV, 145.2007, n. 2389).

A tal punto resta da considerare le sorti da riservare al bene di proprietà della ricorrente illecitamente occupato da parte dell'Amministrazione comunale, in assenza di valido ed efficace titolo legittimante e - come pacificamente ammesso dalle parti - irreversibilmente trasformata con la realizzazione dell'opera pubblica possa non essere più di proprietà della ricorrente ed acquisita al patrimonio comunale per "occupazione appropriativa" (o accessione invertita), ma-gari ravvisandosi nella domanda risarcitoria per equivalente azionata dai proprietari un'implicita rinuncia abdicativa al diritto di proprietà.

Al riguardo - condividendo la tesi della ricorrente - è senz'altro da escludere che l'area irreversibilmente trasformata con la realizzazione dell'opera pubblica possa non essere più di proprietà della ricorrente da considerare acquisita al patrimonio comunale per "occupazione appropriativa" (o accessione invertita), ravvisandosi nella domanda risarcitoria per equivalente azionata dal proprietario un'implicita rinuncia abdicativa al diritto di proprietà; una tale tesi sostenuta in tempi remoti dalla Corte di Cassazione, sulla base di una giurisprudenza in quanto in aperto contrasto i principi di diritto comune europeo elaborati dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo e con le norme costituzionali sulla tutela del diritto di proprietà è stata definitivamente abbandonata, atteso che un comportamento illecito giammai potrebbe divenire titolo giuridico di acquisto della proprietà, trovando una via legale per sanare l'illegale.

Secondo giurisprudenza assolutamente prevalente e condivisa da questa Sezione il comportamento della P.A. la quale, pur in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto di occupazione d'urgenza, abbia realizzato un'opera pubblica su suolo privato, senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere qualificato (non un illecito istantaneo con effetti permanenti, ma) come illecito permanente, nella cui vigenza -contrariamente a quanto eccepito dal resistente Comune - non decorre la prescrizione, relativamente ad istanze restitutorie o risarcitorie ciò perché in questo caso manca un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12.5.2014, n.2605 e 1° aprile 2014, n.1900; C. di S., Sez. V, 24.4.2013, n. 2279).

Sennonché, a partire dalla sentenza n. 31524 del 30 maggio 2000, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha sostanzialmente espunto dall'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'occupazione acquisitiva, dichiarandone il contrasto con l'art. 1, protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



Pertanto, nella fattispecie, allo stato dopo l'immissione in possesso, avvenuta il 2.3.1993 e la scadenza del periodo triennale di legittima occupazione, nonché della dichiarazione di pubblica utilità intervenuta in data 4.11.1992, in mancanza di un tempestivo provvedimento di espropriazione, o, comunque, di un decreto di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 anche dopo la realizzazione dell'opera pubblica, la proprietà del bene rimane sempre all'originaria titolare, alla quale il Comune resistente deve restituire il cespite illecitamente occupato, previa rimozione delle opere realizzate.

Pertanto, in alternativa alla restituzione ed in caso di utilizzazione senza titolo del bene del privato per scopi di interesse pubblico - circostanza che sembra ammessa da entrambe le parti - è data facoltà alla Regione o al Comune di adottare un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante al suo patrimonio indisponibile, con effetto non retroattivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, in presenza dei presupposti previsti da siffatta disposizione, << in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione >>, ed attenendosi rigorosamente ai parametri monetari ivi previsti relativamente alla determinazione degli indennizzi da corrispondersi al proprietario espropriando ed alle poste risarcitorie dovute ex art. 42 bis cit., a titolo di danno patrimoniale (pari al valore venale del bene), non patrimoniale (pari al 10% del valore venale o di mercato) e di risarcimento per il pregiudizio, ivi compreso il danno per mancato utilizzo del bene, per il periodo di occupazione senza titolo (in misura del 5% annuo del valore venale del bene dal 4.11.1995, ivi compreso il danno per mancato utilizzo del bene) dovranno necessariamente attenersi la Regione o il Comune, in occasione dell'emanazione di un eventuale provvedimento di acquisizione coattiva ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001.

In ogni caso il danno subito da parte ricorrente va liquidato tenendo conto non della rendita catastale la quale è un mero valore fiscale impresso dall'Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, e della verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell'irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale. Quanto al danno non patrimoniale, premesso che le disposizioni di cui al comma 1 del citato art. 42-bis sono rivolte non al giudice bensì all'Amministrazione che procederà o meno alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito - mentre il giudice potrà valutare la legittimità dell'attività amministrativa solo ex post ove sia chiamato a sindacare l'operato della P.A., esso è risarcibile (Cons. Stato, IV, 9.1.2013, n. 76; Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26972) nei soli casi "previsti dalla legge", a cui si rimanda.

Ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 42-bis, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, dovranno essere detratte da quelle dovute ai sensi del nuovo atto. Ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis, atteso che ai sensi del comma 3 della stessa norma l'indennizzo deve tenere conto della misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità mentre, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile occorre aver riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 37 - andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti

disposizioni oltre interessi moratori. Per il periodo di occupazione illegittima il danno da risarcire deve essere forfettariamente determinato nella misura fissa dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene.

In definitiva l'unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione interessata, dello speciale "potere sanante" previsto dal citato art. 42-bis, applicabile anche "a fatti anteriori" alla sua entrata in vigore in virtù dell'espressa previsione contenuta al comma 8 (cfr., al riguardo, T.A.R. Sardegna, 24.10.2012, n. 874; Cons. Stato, n. 5844/2011). Affinché l'interesse primario della parte lesa possa essere soddisfatto, deve imporsi all'Amministrazione di rinnovare, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa adottando, all'esito di essa, un provvedimento con il quale gli stessi, in tutto o in parte, siano alternativamente:

- a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale;
- b) restituiti, in tutto o in parte, al legittimo proprietario entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione.

Nel primo caso il provvedimento di acquisizione:

- dovrà specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione;
- dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale;
- dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla loro adozione;
- dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327 del 2001;
- sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.

Nonché innanzi che i predetti termini disposti nell'analitico inquadro di essi menzionati potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di questi ultimi ed inoltre che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta. La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi della illegittima occupazione. Gli atti andranno poi trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase.



di giudizio.

Sia nel caso a) che nel caso b) il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore di parte ricorrente ed a titolo risarcitorio, di una somma in danaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo.

In definitiva, nei termini anzidetti, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Deve, pertanto, disporsi - previa declaratoria di illegittimità dell'occupazione in questione a far data dal 4.11.1995 ed obbligo della Regione Campania e del Comune di Sessa Aurunca a determinarsi come da motivazione con indicazione del risarcimento dovuto a parti ricorrenti - la condanna in solido della Regione Campania e del Comune di Sessa Aurunca, in persona dei rispettivi legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione di tali beni, previa riduzione al loro pristino stato, salva la facoltà della Regione Campania o del Comune di Sessa Aurunca di adottare un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, nella ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto, previsti da siffatta disposizione. Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3997/2013 R.G.) proposto da Forte Maria Assunta, così dispone:

- a) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni prodotti alle parti del fondo di proprietà della ricorrente non interessate da alcun provvedimento espropriativo;
- b) accerta l'illecita occupazione dei beni di proprietà della ricorrente ed indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna in solido la Regione Campania ed il Comune di Sessa Aurunca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., alla restituzione alla ricorrente dei predetti beni, previa riduzione al loro pristino stato, fatta salva la facoltà della Regione Campania o del resistente Comune di adottare un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, di acquisizione coattiva dei beni de quo, secondo quanto in motivazione rilevato, con la precisazione che le somme (maggiorate degli interessi per ritardato pagamento alle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo), dovute alla parte ricorrente dovranno determinarsi ai sensi della suddetta normativa, e secondo i criteri generali pure in motivazione indicati e, comunque, in modo tale da coprire ogni pregiudizio, a qualsiasi titolo, comprovato dalla ricorrente;
- c) condanna i resistente Regione Campania e Comune di Sessa Aurunca, in parti eguali fra loro, al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00),.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

N. 03997/2013 REG.RIC.

c) condanna i resistente Regione Campania e Comune di Sessa Aurunca, in parti eguali fra loro, al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00).,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

*Vincenzo Cernese*

IL PRESIDENTE

*Luigi Domenico Nappi*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 22 APR. 2015

IL SEGRETARIO

PARTI Atti della Regione

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 72 del 30 Novembre 2015

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva  
ex art. 89 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, a richiesta  
dell'avv. *Stefano Fogo*

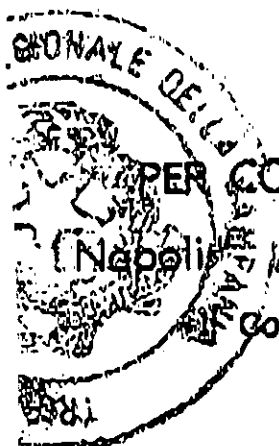
REPUBBLICA ITALIANA  
in nome della legge  
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque  
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-  
stero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica  
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, lì 11 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to M. De Ruggiero*



PER COPIA CONFORME

(Napoli)

21/05/2015

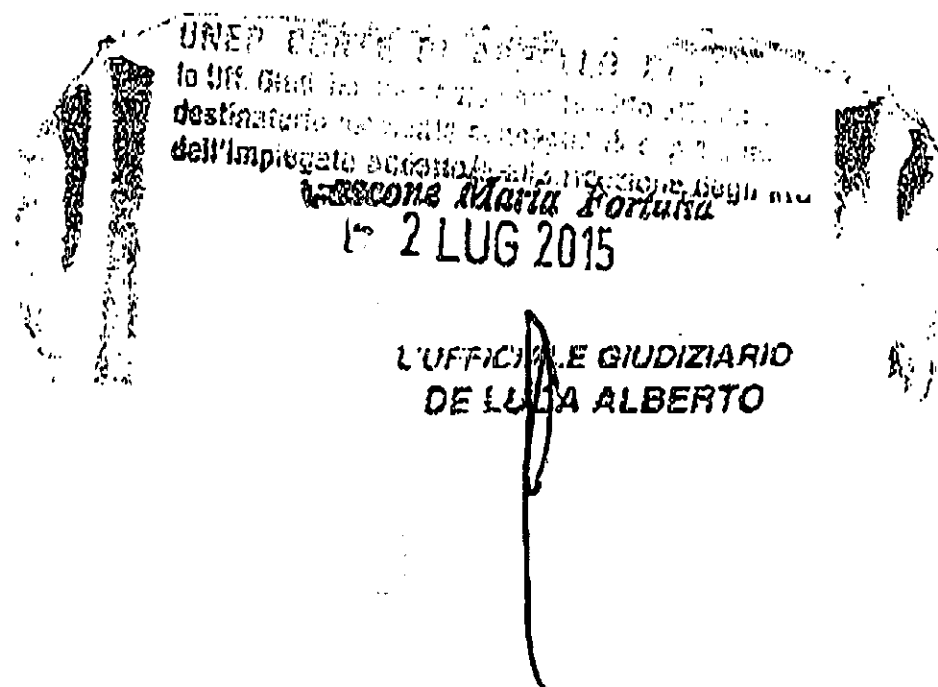
Collaboratore di Cancelleria

*Francesca L...*

**RELATA DI NOTIFICA**

Si notificchi copia della sentenza n.2278/2015 del T.A.R. Campania -  
Napoli a:

- 1) Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e  
difesa dall'Avv. Michele Cioffi, con studio in Napoli alla Via Santa Lucia  
n.81



REGIONE CAMPANIA  
DISEGNO DI LEGGE  
AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126.”

**Art. 1**

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € 1.000,00 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell’allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

**Art. 2**

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all’art. 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell’articolo 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1 del 05.01.2015 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di € 1.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 20 - Programma 1 - Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di € 1.000,00 dello stanziamento della Missione 8 - Programma 1 – Titolo 1, del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

**Art. 3**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

| ALLEGATO A (ARTICOLO 1 COMMA 1)                                                                                       |                   |           |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--|
| Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare                          |                   |           |            |  |
| D.G.R.C. N. _____ DEL _____                                                                                           |                   |           |            |  |
| PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 2278 del 15.01.2015 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania |                   |           |            |  |
| Beneficiario                                                                                                          | spese di giudizio | interessi | totale     |  |
| Forte Maria Assunta                                                                                                   | € 1.000,00        | € 0,00    | € 1.000,00 |  |
|                                                                                                                       |                   |           |            |  |



**Giunta Regionale della Campania**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N. 1 del 16.09.2015

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

**Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile**

**U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio Protezione Civile**

Prat. Avv.ra 725/13

La sottoscritta Costanzo Maria Pia, nella qualità di Responsabile del Procedimento "Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n. 2278 del 15.01.2015 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania", per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Forte Maria Assunta

**Oggetto della spesa:** Liquidazione delle spese di giudizio come da sentenza 2278/15 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (T.A.R.).

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Debito derivante da sentenza esecutiva n. 2278 del 15.01.2015.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** il debito si è formato successivamente al giudizio promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dalla Sig.ra Forte Maria Assunta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Manfredi e Lucia Fago, nei confronti della Regione Campania, per il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della realizzazione su un suolo di sua proprietà dell'opera pubblica denominata "Strada di circumvallazione della frazione di Coregliano di Sessa Aurunca".

Il T.A.R. di Napoli, con sentenza n. 2278 del 15.01.2015, depositata in cancelleria il 22.04.2015, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, la richiesta della Sig.ra Forte Maria Assunta di risarcimento dei danni subiti e ha condannato la Regione Campania e il Comune di Sessa Aurunca (CE) alla restituzione alla ricorrente del bene in questione e al pagamento, in parte uguali tra loro, delle spese di giudizio complessivamente quantificate in € 2.000,00.

Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Sentenza n. 2278 del 15.01.2015 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

**La somma da riconoscere a favore della Sig.ra Forte Maria Assunta, ammonta a complessivi € 1.000,00 (mille/00).**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva (rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della L.R. 7/2002); <http://burc.regione.campania.it>



- b. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

### CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'importo complessivo di € 1.000,00 a favore della Sig.ra Forte Maria Assunta.

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza n. 2278 del 15.01.2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;

Caserta, 16.09.2015

La Responsabile del Procedimento  
*Maria Pia Costanzo*

| SPESE - E.F. 2015 |                    |                                      |                                 |          |                                                                       |                  |                |                                         |                |                                    |                |                             |                |                               |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Missione          | Programma          | Titolo                               | Macro Aggregato                 | Capitolo | DENOMINAZIONE                                                         | VARIAZIONI       |                |                                         |                |                                    |                |                             |                | Capitolo di entrata correlato |
|                   |                    |                                      |                                 |          |                                                                       | Residui presunti |                | Previsione di competenza<br>- E.F. 2015 |                | Previsione di cassa<br>- E.F. 2015 |                | Fondo Pluriennale Vincolato |                |                               |
|                   |                    |                                      |                                 |          |                                                                       | in aumento       | in diminuzione | in aumento                              | in diminuzione | in aumento                         | in diminuzione | in aumento                  | in diminuzione |                               |
| 20                | 1                  | 1                                    | 110                             | 1010     | Fondo spese impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n .7)                |                  |                |                                         | 1.000,00       |                                    | 1.000,00       |                             |                |                               |
|                   |                    |                                      | Totale Titolo 1 del Programma 1 |          |                                                                       |                  |                |                                         | 1.000,00       |                                    | 1.000,00       |                             |                |                               |
|                   |                    | Totale Programma 1 della Missione 20 |                                 |          |                                                                       |                  |                |                                         | 1.000,00       |                                    | 1.000,00       |                             |                |                               |
|                   | Totale Missione 20 |                                      |                                 |          |                                                                       |                  |                |                                         | 1.000,00       |                                    | 1.000,00       |                             |                |                               |
| 8                 | 1                  | 1                                    | 110                             | 182      | Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli |                  |                | 1.000,00                                |                | 1.000,00                           |                |                             |                |                               |
|                   |                    |                                      | Totale Titolo 1 del Programma 1 |          |                                                                       |                  |                | 1.000,00                                |                | 1.000,00                           |                |                             |                |                               |
|                   |                    | Totale Programma 1 della Missione 8  |                                 |          |                                                                       |                  |                | 1.000,00                                |                | 1.000,00                           |                |                             |                |                               |
|                   | Totale Missione 8  |                                      |                                 |          |                                                                       |                  |                | 1.000,00                                |                | 1.000,00                           |                |                             |                |                               |
| Totale Spese      |                    |                                      |                                 |          |                                                                       |                  |                | 1.000,00                                | 1.000,00       | 1.000,00                           | 1.000,00       |                             |                |                               |